

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPADACCIA e STANZANI GHEDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1979

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ruolo svolto da uomini politici ed esponenti del mondo finanziario nelle vicende conclusesi con il fallimento della Banca privata italiana

ONOREVOLI SENATORI. — Il *crack* della Banca privata italiana, controllata dal finanziere Michele Sindona, è, al di là di ogni ragionevole dubbio, il più grosso scandalo bancario degli ultimi dieci anni. E non solo per la entità delle cifre in gioco (lo sbilancio fra le attività e le passività sarebbe ancora oggi, dopo molti interventi risanatori, di oltre 250 miliardi di lire). In tutti questi anni la stampa ha segnalato con regolarità come lo « scandalo Sindona » sia uno dei nodi nei quali il contatto fra le attività finanziarie di tipo delittuoso e certi ambienti della politica nazionale e della pubblica amministrazione è stato più stretto, più dannoso per l'interesse collettivo, più deviante rispetto alle norme di un corretto comportamento.

Le notizie di stampa di questi giorni fanno inoltre ritenere che tutto l'affare Sindona si sia svolto e concluso sotto il controllo di interessi mafiosi, con collegamenti in Italia ed in USA e dotati di particolari legami con ambienti politici, massonici e giudiziari italiani.

La morte violenta dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, nominato liquidatore della Banca privata italiana nel settembre 1974, riporta in primo piano la necessità che sui fatti legati alla « gestione » dello « scandalo Sindona » da parte dei pubblici poteri si apra un'inchiesta al fine di accertare se e chi fece uso troppo discrezionale del suo potere, se e chi mise in atto comportamenti che hanno arrecato un danno rilevante alla pubblica amministrazione, se e chi ha ostacolato il corretto comportamento della giustizia.

A nostro avviso il campo d'indagine di una simile inchiesta va necessariamente ristretto, in quanto non è interesse del Parlamento accertare le ragioni e i motivi per i quali la Banca privata italiana è stata portata al fallimento dai suoi proprietari. Tali ragioni, secondo noi, sono da ascrivere ad una insufficienza, istituzionale, di controllo e verifiche sul comportamento delle banche, la cui rimozione può essere immaginata solo nel quadro di una profonda modifica della

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge bancaria, cosa di cui è opportuno discutere in una sede diversa da una Commissione parlamentare.

Inoltre, vanno chiariti i rapporti intercorsi fra Michele Sindona e alcuni esponenti politici e del Governo in carica in relazione alla progettata « operazione Finambro »: mentre infatti il ministro del tesoro Ugo La Malfa mantenne nei confronti di una simile operazione un atteggiamento totalmente negativo, altri ne appoggiarono il corso o intrattennero comunque con Sindona rapporti particolari, anche di carattere finanziario, dei quali non è mai stata chiarita la motivazione.

Ci sono, invece, fondati motivi per ritenere che nella « gestione » dello « scandalo Sindona » parecchi uffici e persone della pubblica amministrazione non si siano comportati nell'esclusivo interesse della collettività. In particolare, si ha motivo di ritenere che nei tre giorni che separano la decisione di mettere in liquidazione la Banca privata italiana e l'effettivo inizio di tale liquidazione siano stati illecitamente autorizzati rimborsi di crediti e depositi, spogliando così il patrimonio della Banca privata italiana di ingenti mezzi finanziari ad esclusivo beneficio di pochi creditori e depositanti, per lo più esportatori illegali di valuta.

Infine, risulta da tutta una serie di atti giudiziari e da inchieste giornalistiche che, dopo la fuga di Michele Sindona dall'Italia, i magistrati milanesi incaricati di indagare sul caso abbiano incontrato ricorrenti e gravissime difficoltà nello svolgimento del loro lavoro, tendente ad assicurare alla giustizia un finanziere che è accusato di comportamenti delittuosi particolarmente gravi, soprattutto se si ha riguardo alla sfera parti-

colarmente delicata nella quale sono maturati.

È ormai di pubblico dominio una serie di evidenze, e in particolare:

a) che vari settori della pubblica amministrazione abbiano ostacolato, con azioni ripetute e consapevoli, l'estradizione di Michele Sindona dagli USA all'Italia;

b) che vari settori della pubblica amministrazione abbiano di fatto impedito al dottor Carlo Bordini, detenuto in un carcere americano, di rendere testimonianza alla magistratura italiana circa la nascita e lo sviluppo della crisi dell'impero Sindona e i suoi retroscena finanziari e politici;

c) che tre persone con responsabilità ministeriali (Giulio Andreotti, Franco Evangelisti, Gaetano Stammati) siano intervenute sulla Banca d'Italia di persona e per iscritto, al di fuori di qualsiasi decisione collegiale del Governo, per sollecitare una conclusione della vicenda favorevole a Michele Sindona e tale da eliminare il reato di bancarotta fraudolenta.

L'opinione pubblica, la stampa, il mondo professionale, bancario e imprenditoriale nonché gli ambienti politici non coinvolti in questa vicenda sono disorientati dalle ricorrenti voci e notizie circa i comportamenti della pubblica amministrazione in relazione al caso Sindona.

Onorevoli senatori, un accertamento della verità si impone in tempi brevi, pena la degradazione della stessa democrazia e della vita civile e professionale e della fiducia che i cittadini ripongono nel Parlamento come organo essenziale del sistema politico non solo con funzioni legislative, ma anche di controllo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:

1) quali siano stati nel periodo che va dal marzo 1973 al maggio 1974 i rapporti intercorsi tra l'avvocato Michele Sindona e il Governo, o singoli membri del Governo, o singoli poteri dello Stato, in relazione al progettato e mai attuato aumento di capitale della società Finambro;

2) se vi siano stati e quali siano stati, nel periodo di cui al numero 1), i finanziamenti a partiti di Governo o a singoli membri di partiti di Governo o ad altri uomini politici da parte dell'avvocato Michele Sindona o da parte di banche e altri organismi finanziari ad esso legati sia sotto forma di prestiti sia sotto forma di donazioni a fondo perduto;

3) quali siano stati gli avvenimenti accaduti nel periodo di tempo che intercorse fra la riunione della Banca d'Italia del 24 settembre 1974, convocata dal governatore dottor Guido Carli e con la partecipazione dei due amministratori delegati dottor Mario Barone e professor Ferdinando Ventriglia, in cui fu presa la decisione di mettere in liquidazione la Banca privata italiana, e la nomina del liquidatore avvocato Giorgio Ambrosoli avvenuta il 27 settembre 1974.

In particolare in riferimento a detta riunione la Commissione ha il compito di accertare:

a) se vi siano stati e quali siano stati i meccanismi di rimborso di creditori o depositanti da parte della Banca privata italiana e della Finabank di Ginevra nel detto periodo;

b) quale sia stato l'ammontare dei rimborsi e quali siano stati i nominativi e i destinatari dei rimborsi stessi;

c) se il comportamento di singoli partecipanti alla riunione sia stato determinante o comunque abbia favorito le operazioni di rimborso a depositanti o creditori della Banca privata italiana e della Finabank di Ginevra;

d) in base a quali criteri gli amministratori del Banco di Roma, che fin dal 24 settembre 1974 avevano la responsabilità della gestione della Banca privata italiana, hanno dato corso alle operazioni di rimborso a creditori o depositanti presso la Banca privata italiana e la Finabank di Ginevra;

4) se vi siano stati e quali sono stati da parte della pubblica amministrazione comportamenti tali da ostacolare o non favorire l'indagine dei magistrati dottor Guido Viola e dottor Oviglio Urbisci preposti all'istruttoria giudiziaria, e in particolare:

a) se vi siano stati e da parte di quali persone o organismi pressioni sul consolato italiano di New York per ostacolare o ritardare le procedure di estradizione dell'avvocato Michele Sindona dagli Stati Uniti in Italia;

b) se vi siano stati comportamenti passivi da parte della pubblica amministrazione tali da ostacolare o ritardare le procedure di estradizione dell'avvocato Michele Sindona dagli Stati Uniti in Italia;

5) se vi siano state responsabilità da parte della pubblica amministrazione nell'ostacolare o impedire che i giudici preposti interrogassero il teste dottor Carlo Bordoni detenuto negli Stati Uniti;

6) la natura, il contenuto, le finalità e le ispirazioni degli interventi degli onorevoli Giulio Andreotti e Franco Evangelisti e del ministro Gaetano Stammati fra l'ottobre 1978 e il maggio 1979 presso la Banca d'Italia, e in particolare presso il dottor Mario Sarcinelli, oltre che presso il defunto avvocato Giorgio Ambrosoli, interventi tesi ad una modifica del decreto di messa in liquidazione della Banca privata italiana ed all'accollo con denaro pubblico del passivo dell'insolvenza della suddetta banca.

Art. 2.

La Commissione di inchiesta sarà composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo che vi siano rappresentate le varie minoranze e sia quindi osservato il criterio della proporzionalità dei Gruppi parlamentari. Nell'ambito di ciascun Gruppo sarà tenuta presente la designazione effettuata dal Gruppo medesimo.

Oltre i trenta parlamentari di cui sopra, farà parte della Commissione un Presidente nominato d'accordo tra loro dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Art. 3.

La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale che civile o amministrativo, e può avvalersi, nell'espletamento dei propri lavori, della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta.

La Commissione potrà avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative già acquisite, nonchè di ogni altro mezzo di accertamento ed alla stessa non potrà essere opposto nè il segreto professionale nè il segreto bancario, nè il segreto istruttorio, nè il segreto militare, nè il segreto di Stato.

Art. 4.

I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di ogni ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

La Commissione d'inchiesta conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data della costituzione.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione; i parlamentari che dissentono possono presentare una relazione di minoranza.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti.

Art. 6.

I Presidenti delle due Camere, di comune accordo, provvedono alla destinazione dei funzionari e dei servizi necessari al funzionamento della Commissione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico, in parti uguali, dei bilanci del Senato e della Camera dei deputati.